



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 40 del 16/03/2011

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 1 marzo 2011, n. 64

Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza elettrica di 2 MW da realizzarsi nel Comune di Orta Nova (FG) - località "Grassano delle Fosse" - e relative opere di connessione nel Comune di Carapelle (FG) - denominato "Campaniello", ai sensi dei commi 3 e 4-bis di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003. Società: ENERGY SUN COMPANY S.r.l. con sede legale in Foggia, via Zuretti, n. 11 - P. IVA e C.F. 03605260714.

Il giorno 1 Marzo 2011, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata

nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;

- per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto;
- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;

Rilevato che:

- la Società Energy Sun Company S.r.l., avente sede legale in Via Zuretti, n. 11, P. IVA e C.F. 03605260714, con nota depositata in data 21.03.2009 ed acquisita agli atti in data 01.04.2009 prot. n. 0003314, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, richiedeva il rilascio di Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale di 2 MW nel comune di Orta Nova (FG) - località "Grassano delle Fosse" e relative opere di connessione nel Comune di Carapelle (FG)- denominato "Campaniello";
- l'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 2 MW da realizzarsi nel Comune di Orta Nova (FG), non è soggetto a verifica ambientale in quanto inferiore a 10 MW, ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con note prot. n. 0005119 del 07.05.2009 e n. 0008409 del 28.07.2009 inoltrava richiesta di integrazione di documentazione tecnica ed amministrativa relativa al progetto dell'impianto in argomento;
- la Società Energy Sun Company S.r.l. con note del 08.06.2009 (Prot. Regione Puglia A00_46 del 13.07.2009/0007704), del 07.06.2010 (Prot. Regione Puglia A00_159 del 07.06.2010/0008717) e del 29.06.2010 (Prot. Regione Puglia A00_46 del 05.07.2010/0010506) depositava presso gli Uffici della Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - documentazione integrativa relativa al progetto di cui trattasi;
- la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. AOO_159 del 12.07.2010 n. 0010981 comunicava di aver formalmente avviato il procedimento, agli Enti ritenuti competenti al rilascio dei pareri, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati dalle leggi vigenti;
- la Società Energy Sun Company S.r.l., con nota del 25.08.2010 e depositata in data 31.08.2010 presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo gli 31.08.2010 - dichiarava l'avvenuta trasmissione agli Enti e/o Organismi interessati a partecipare alla Conferenza di Servizi copia del progetto definitivo dell'impianto a seguito dell'avvio del procedimento, unitamente alla dichiarazione - ai sensi del D.P.R. 445/2000 - sulla conformità delle copie del suddetto progetto definitivo;
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. n. 0013415 del 14.09.2010 convocava la riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 30 settembre 2010;

Preso atto dei pareri espressi in Conferenza di servizi e di seguito riportati:

- Comune di Orta Nova (FG) - nota prot. n. 25995 del 07.10.2010 - esprime parere favorevole a condizione che subito dopo il rilascio dell'Autorizzazione unica sia stipulata apposita convenzione secondo il Regolamento approvato con deliberazione di C.C. n. 23 del 24/07/2009;
- Comune di Carapelle - nota prot. n. 5585 del 30.08.2010 - esprime, per quanto di competenza, parere favorevole dal punto di vista urbanistico.
- Aeronautica Militare - Comando Scuole A.M. 3^a Regione Aerea - Reparto Territorio e Patrimonio - nota prot. n. 64073 del 01.12.2010 - rilascia nulla osta dell'A.M., per gli aspetti demaniali di competenza, alla realizzazione dell'intervento in oggetto.
- ENAC - nota prot. n. 0142001 del 24.11.2010 - rilascia, per quanto di competenza, il proprio nulla osta alla realizzazione dell'opera, considerato che:
 - l'impianto fotovoltaico in oggetto data la collocazione e l'altezza, non costituisce ostacolo alla navigazione aerea;
 - con riferimento a quanto riportato negli elaborati allegati alla richiesta, l'opera in oggetto rispetta i vincoli previsti dal Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti di ENAC;
 - l'A.M. C.I.G.A. per gli aspetti di competenza, ha comunicato per le vie brevi la non sussistenza di implicazioni;
 - non risultano pertanto implicazioni al riguardo.
- Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto - TARANTO - nota prot. n. 03989/UID/2010 del 03.09.2010 - rappresenta che - per quanto di competenza, in ordine ai soli interessi della Marina Militare - non si intravedono motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico e delle relative opere connesse in oggetto, da ubicare nel territorio del Comune di Orta Nova (FG), in località "Grassano delle Fosse", nonché del complementare cavidotto interrato che interesserà anche il territorio del Comune di Carapelle (FG).
- Comando Militare Esercito "Puglia" con nota prot. n. 19971 del 22.11.2010:
Visto il parere tecnico del 15° Reparto Infrastrutture scaturito dall'esame della documentazione prodotta, ai sensi delle disposizioni:
 - T.U. delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici (approvato con R.D. 11.12.1933 n° 1775);
 - Legge 24.12.1976 n. 898 sul regime giuridico delle proprietà in zone militarmente importanti (pubblicata sulla G.U. 11.01.1977 n° 8).
 Tenuto conto che non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, concede il nulla-osta evidenziando l'esistenza del rischio di presenza di ordigni bellici interrati (ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza di cui all'art. 15 del D. Lgs. 81/08) e rappresentando che esso è totalmente eliminabile con la bonifica, per la cui esecuzione dovrà essere presentata apposita istanza all'ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli.
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Bari, Barletta, Andria, Trani e Foggia - nota prot. n. 9000 del 30.09.2010 - comunica che, dall'esame della documentazione cartografica prodotta, risulta che l'area interessata dall'impianto fotovoltaico e dalle relative opere di connessione ricadono in A.T.E. del PUTT/paesaggio di valore normale "E" e non interessano ambiti assoggettati a tutela monumentale e/o paesaggistica statale ai sensi delle Parti II e III del decreto legislativo n. 42/2004.
Stante quanto sopra esposto, non ritiene di dover esprimere alcun parere di competenza.
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia - con nota prot. n. 14295 del 27.09.2010 - a seguito dell'acquisizione del progetto definitivo e della documentazione della carta archeologica del rischio - comunicava che l'area interessata dall'impianto non era soggetta a provvedimenti di tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004.
Faceva, comunque, presente che la documentazione scientifica trasmessa, elaborata nel corso della delle indagini di archeologia preventiva, risultava non esaustiva, in quanto le ricognizioni erano state condotte sui terreni in fasi stagionali non compatibili con la buona osservazione delle superfici. Inoltre,

apparivano evidenti difformità di lettura tra le osservazioni relative alle foto aeree e i dati ricognitivi.

Tanto premesso, richiedeva una più precisa localizzazione delle presenze, con la trasmissione di documentazione scientifica rispondente allo schema di base formulato per le attività di archeologia preventiva.

A riscontro della documentazione rielaborata con le integrazioni richieste, la Soprintendenza in oggetto - con nota prot. n. 17466 del 29.11.2010 - faceva presente che alcune indicazioni, quali l'insistenza di due tracciati viari di raccordo alla via Traiana e tracce di età romana all'interno dell'area dell'impianto comportavano particolari prescrizioni di tutela.

Si ritenevano necessarie, anche in considerazione della vicinanza di una villa rustica e di piccole necropoli di età romana, ulteriori indagini preliminari, con l'esecuzione di saggi archeologici di verifica del possibile interesse archeologico dei terreni. Tali indagini, che comportano approfondimenti nel sottosuolo e assistenza archeologica alle operazioni, dovranno essere svolte da archeologi in possesso di idonei titoli formativi e professionali. A tal fine, richiedeva la trasmissione dei curricula dei soggetti individuati per le valutazioni di competenza.

Con nota e-mail del 03.01.2011 - acquisita agli atti dell'Ufficio Energia della Regione Puglia al prot. n. 95 del 04.01.2011 - la Soprintendenza - a chiarimento del parere sopra citato - fa presente che lo stesso "va inteso come parere favorevole alla realizzazione dell'impianto, secondo, comunque, le procedure cautelative che richiedono l'assistenza archeologica nelle aree segnalate come zone a rischio nella carta archeologica trasmessa".

- Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'energia Direzione Generale per le Risorse Minerarie ed energetiche - Divisione IV - Sezione U.N.M.I.G. di Napoli - con nota prot. n. 4792 del 28.09.2010 e confermando nota prot. n. 4765 del 27.09.2010 - comunica che, dall'esame delle planimetrie e dagli accertamenti effettuati, è risultato che la linea elettrica in oggetto attualmente non interessa zone vincolate da titoli minerari. Pertanto, per quanto di propria competenza, nulla osta alla costruzione ed all'esercizio dell'elettrodotto di cui trattasi, alla condizione che la Società Energy Sun Company S.r.l. si impegni a modificare il tracciato nei tratti in cui, all'atto della costruzione dello stesso elettrodotto, fossero in corso lavori minerari temporanei o permanenti (perforazione di pozzi, esercizio di impianti fissi di raccolta e trattamento di idrocarburi, ecc), affinché vengano rispettate le distanze previste dal D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 sulle "Norme di Polizia delle miniere e delle cave".

- Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata - nota prot. n. 12053 del 13.10.2009 - rilascia, ai sensi dell'art. 113 del R.D. n. 1775 dell'11.12.1933, il nulla osta provvisorio alla costruzione per l'impianto in oggetto limitatamente a quelle parti che non interessano, con attraversamenti e avvicinamenti, le linee di telecomunicazioni statali, sociali e private. Il nulla osta è concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione rilasciato dalla Società proponente in data 29.10.2008 e registrato a Foggia senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti salvi i diritti che derivano dal R.D. n. 1775/1933, dal D.P.R. n. 156 del 29.03.1973 e dal D. Lgs. 01.08.2003 n. 259.

- Ministero dell'Interno - Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Foggia - Area Prevenzione Incendi e Servizi Tecnici - nota prot. n. 0012514 del 01.10.2010 - comunica che gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica non sono assoggettati all'ottenimento Certificato di Prevenzione Incendi, ex D. Lg.vo n. 139/06, non essendo compresi nell'Allegato al D.M. 16/02/82 che riporta l'elenco delle attività il cui esercizio è subordinato all'ottenimento del predetto documento autorizzativo di prevenzione incendi.

In relazione a quanto sopra, comunicava la non sussistenza di elementi che configuravano la competenza istituzionale del C.N.VV.F nel procedimento di che trattasi.

Si evidenzia, tuttavia, che, anche in caso di attività non soggette al controllo, sussiste comunque l'obbligo a carico del titolare dell'osservanza delle vigenti norme di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio, ivi compresa l'adozione delle misure degli apprestamenti e delle cautele finalizzate a scongiurare il rischio di incendio ed a mitigare le conseguenze in caso di accadimento.

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Attività Estrattive - nota prot. n. 7984 del 04.10.2010 - esprime, ai soli fini minerari, nulla osta di massima alla realizzazione dell'impianto di che trattasi e della relativa linea di allaccio.

Fa presente, altresì, che la Società è in ogni caso tenuta, in fase di realizzazione, a posizionare gli elettrodotti e tutti i vari manufatti a distanza di sicurezza dai cigli di eventuale cave in esercizio e/o dismesse, tale da garantire la stabilità della scarpata di cava e comunque mai inferiore ai venti metri previsti dal D.P.R. 9 aprile 1959 n. 128 sulle "Norme di Polizia delle miniere e delle cave".

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Ecologia - Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità - nota prot. n. 013346 del 21.10.2010 - precisa che la zona di intervento in oggetto non ricade all'interno di aree individuate nell'ambito della Rete Natura 2000 o di Aree protette.

Comunica, inoltre, che ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. 14 giugno 2007, n. 17 "Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale" la competenza per il rilascio del parere sulla Valutazione di incidenza è della Provincia in cui ricade il sito di intervento.

- Provincia di Foggia - Servizio Progettazione - Manutenzione Gestione Strade - Ufficio e Concessioni - nota prot. n. 52694 del 22.10.2010 - per quanto all'oggetto "S.P. 79 - dal 2+200 al Km 3+400 parallelismo per condotta di energia rinnovabile prodotta dal parco fotovoltaico nel Comune di Orta Nova" e preso atto della restituzione dei disciplinari firmati in segno di accettazione, rilascia, fatti salvi i diritti di terzi, la concessione alla esecuzione dei lavori purché si rispettino le prescrizioni della Concessione.

Fa presente, tuttavia, che se, in avvenire, l'Ente de quo dovesse variare altimetricamente la sede stradale, la Società proponente sarà tenuta a variare l'opera senza nulla pretendere.

La Società Energy Sun Company S.r.l. dovrà preventivamente comunicare all'Ente di cui alla nota in oggetto la data di inizio di lavori.

Precisa, altresì, che il termine utile per il completamento dei lavori, resta fissato in sei mesi dalla data del rilascio della suddetta autorizzazione.

- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Foreste - Sezione Provinciale di Foggia - nota prot. n. 19340 del 07.09.2010 - comunica che le aree interessate dai lavori nel Comune di Orta Nova (FG) - in località "Grassano delle Fosse" - catastalmente su foglio di mappa n. 20 particelle n. 248 e 196, con relativa connessione nel Comune di Carapelle, non sono soggette a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267/1923.

Stante quanto sopra esposto, rappresenta che l'intervento in oggetto non necessita di alcun provvedimento da parte del Servizio Foreste.

Fa presente, ad ogni modo, che per l'eventuale presenza di vegetazione arborea forestale, distribuita anche in modo sparso sui terreni interessati ai lavori, per la quale necessita il taglio, dovrà essere richiesta autorizzazione al Servizio Foreste in ottemperanza alla normativa regionale vigente.

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la qualità urbana - Servizio Lavori Pubblici - Ufficio Regionale Espropri (URE)/Contenzioso LL.PP. - nota prot. n. 85529 del 28.09.2010 - non esprime parere giacché il progetto è carente del progetto espropriativo dei siti relativi alle opere connesse.

In riferimento al suddetto parere, si fa presente che la Società Energy Sun Company S.r.l. ha depositato atti di costituzione di servitù di elettrodotto in cavo interrato sottoscritti in data 27.10.2009.

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la qualità urbana - Servizio Tutela delle Acque - Ufficio Programmazione e Regolamentazione - nota prot. n. 0002755 del 30.09.2010 avente in allegato modulo parere del 28.09.2010 - fa presente che l'intervento descritto prevede opere strutturali che riguardano l'impianto e opere di connessione, limitatamente alle quali, in quanto ricadenti nei fogli di mappa catastale n. 13 del Comune di Orta Nova e n. 8 del Comune di Carapelle, rientrano in zone a vincolo d'uso e precisamente di tutela quantitativa dei corpi idrici sotterranei, per le quali, al fine di

perseguire gli obiettivi di qualità ambientale, il P.T.A. prescrive la sospensione del rilascio di concessioni per usi irrigui, industriali e civili non potabili.

Per quanto sopra esposto, esprime favorevole di compatibilità con il Piano di Tutela delle Acque a condizione che, qualora siano previste opere per il prelievo di acqua, vengano rispettati i vincoli sopra indicati.

- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Agricoltura - nota prot. n. 86436 del 21.09.2010 - esprime parere favorevole alla realizzazione dell'impianto, a condizione che durante le fasi di costruzione e di gestione dello stesso vengano rispettate le seguenti prescrizioni nella realizzazione dell'impianto:

- Divieto di utilizzazione gettate di cemento in loco;

- Tutti i manufatti devono essere prefabbricati e posati senza l'uso di gettate di cemento, devono essere di facile rimozione, non devono rilasciare sostanze inquinanti al momento della dismissione dell'impianto e del loro smaltimento, in modo da non compromettere le funzionalità biologiche ed agronomiche del suolo; e' consentito l'uso del cemento in loco solo ed esclusivamente per fissare i pali di sostegno, nelle zone dove il substrato è formato da roccia compatta che non permette il fissaggio dei pali tramite avvitatura e battitura; il cemento deve essere utilizzato esclusivamente per fissare i pali in fori appositamente realizzati tramite trivella o carotatore di 50 cm come diametro massimo; il cemento non deve essere riversato sul suolo agrario;

- La recinzione deve essere realizzata lasciando ogni 10 m dei varchi di dimensioni 40 per 40 cm, o in alternativa la rete deve essere posta ad un'altezza di 30 cm da suolo per il passaggio della fauna; la rete deve essere fissata al suolo con le predette modalità, senza cordoli di cemento per non creare barriere fisiche nel suolo, tra l'interno e l'esterno dell'area;

- Non sono consentiti sbancamenti e movimentazione di suolo, fatta eccezione per le fondazioni per le opere di fondazione degli edifici e delle cabine;

- Non è consentita la costruzione di piste all'interno dell'area, fatta eccezione per la fase di cantiere; dette piste devono successivamente essere rimosse senza lasciare modificazioni delle caratteristiche naturali del suolo; in prossimità del cancello di accesso, degli edifici di controllo e di magazzino, nonché delle cabine è consentita la realizzazione di un'area, con materiali naturali (breccia, stabilizzato, sabbia) per il parcheggio e il transito dei mezzi.

- Nella fase di chiusura e riempimento delle trincee dei cavidotti, nei tratti ricadenti all'interno degli appezzamenti agricoli, deve essere ripristinata la stratigrafia originaria delle rocce e del suolo, quest'ultimo non deve essere compattato;

- È fatto divieto assoluto di utilizzare diserbanti chimici ed altri fitofarmaci o sostanze chimiche per il controllo della vegetazione spontanea e della fauna nell'area;

- È fatto divieto assoluto di utilizzare sostanze detergenti per la pulitura dei pannelli e delle strutture;

Fa presente che, per quanto riguarda la salvaguardia delle aree irrigue di particolare pregio, come previsto dal D. Lgs. 387 del 2003, la Regione Puglia ha regolamentato detta materia con L.R. 56 del 1980 e s.i.m., che individua nei comuni i soggetti preposti alla tutela di dette aree, nelle more dello strumento urbanistico, e pertanto la regolamentazione degli interventi da realizzarsi sulle aree irrigue suddette è demandata al competente comune.

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana - Servizio Assetto del Territorio - Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica - nota prot. n. 8302 del 07.12.2010 - esprime parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

In merito alla realizzazione del campo fotovoltaico:

• Non sia realizzato l'impianto di illuminazione;

• Sia ridotta l'altezza della recinzione ad una altezza massima di 1,50 m e sia adottato, quale misura di mitigazione dell'intervento, la messa a dimora di soggetti arborei e/o arbustivi della flora locale (di tipo autoctono);

In merito alla realizzazione alla realizzazione del cavidotto interrato:

- Completo ripristino del manto dell'intera sede stradale sotto cui corre il cavidotto interessato, ed inoltre il ripristino, qualora fossero presenti, delle murature a secco a ridosso della strada.
- Snam Rete Gas - nota prot. n. 438 del 16.09.2010 - comunica, sulla base dell'esame degli elaborati di progetto trasmessi, che non sussistono interferenze con metanodotti di proprietà;
- Consorzio di Bonifica Montana del Gargano - Prot. n. 3368 del 02.08.2010 - comunica che i Comuni di Orta Nova e Carapelle non rientrano nel comprensorio di bonifica di competenza;
- Consorzio per la Bonifica della Capitanata - nota prot. n. 20284 del 25.09.2010 - esprime parere favorevole, per quanto di competenza, alla esecuzione dei lavori, fermo restando la necessità di acquisire l'autorizzazione alla esecuzione dei lavori da parte della Struttura Tecnica Periferica Regionale e di ottemperare alle eventuali prescrizioni imposte dalla stessa.

Prescrive, inoltre, di comunicare con congruo anticipo l'inizio dei lavori di attraversamento dell'alveo onde consentire al personale consortile di effettuare la sorveglianza ed i controlli del caso.

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Lavori Pubblici - Ufficio Coordinamento Strutture Tecniche Provinciali BA/FG - nota prot. n. 98507 del 10.11.2010 - comunica che dall'esame degli elaborati tecnici si è rilevato che per la messa in opera del cavidotto è previsto l'interferenza con il corso d'acqua naturale.

In particolare, il collegamento dorsale, del campo fotovoltaico, interferisce con il corso d'acqua denominato "Biasifiocco o Nuova Marana Ponticello", per cui valgono le prescrizioni dell'art. 120 del R.D. 11.12.1933 nr. 1775, ovvero quelle dell'art. 57 del T.U. sulle Opere Idrauliche, approvato con R.D. 25.7.1904 nr. 523.

Nel caso di specie, "le modalità di attraversamento del corso d'acqua attraversato trasversalmente, è proposto nella forma non intrusiva, avendo previsto che i lavori di sottoposa verranno eseguiti con lo scavo con sonda teleguidata con la profondità dal letto d'alveo di minimo mt. 2,00 ed immersione/emersione sulle opposte sponde ad una distanza di mt 75".

Sotto gli aspetti della sicurezza passiva, "si dispone che nei punti di emersione, sia apposto un sistema di segnalazione di pericolo specifico derivante da folgorazione per contatto, i cui cartelli dovranno essere apposti e conservati per tutta la durata della vita della rete e comunque nel periodo in cui l'atto amministrativo di concessione ha la validità"

Stante quanto sopra esposto, l'Ufficio de quo esprime parere favorevole all'approvazione.

Per gli attraversamenti di cui agli artt. 120 e 125 del R.D. 11.12.1933 nr. 1775, occorre corrispondere un canone annuale in favore della Regione Puglia, giusto art. 89 del Dlgs 31.03.1998 nr. 112, attuato con DPCM 12.10.2000, in vigore dal 2001. Il canone riferito agli attraversamenti di linee e condutture elettriche, se avviene nella forma aerea, senza occupazione materiale di pertinenza fluviale con pali ed altre opere, è legato alla tensione di esercizio, se invece avviene con l'occupazione fisica, ancorché in sotterraneo, secondo il principio di indennizzo e comunque nel caso "l'indennizzo", non raggiunge il canone ricognitorio, quello minimo di euro 123,95 (centoventitre/95) per ogni attraversamento.

Nella specie, è stato osservato nr. 1 (uno) punto di attraversamento, per cui, dovendo regolare per il futuro la concessione, è stato predisposto "Foglio condizioni" che dopo la regolarizzazione in bollo è stato sottoscritto per accettazione dal Legale Rappresentante della Società in data 14.01.2011.

- Autorità di Bacino della Puglia - nota prot. n. 12246 del 29.09.2010 - ritiene, per quanto di propria competenza, in ordine ai vincoli vigenti, che i lavori relativi alla realizzazione dell'impianto in oggetto, come da elaborati progettuali, sono compatibili con le previsioni del P.A.I. approvato, con le seguenti prescrizioni:

1. l'attraversamento del reticolo idrografico sia realizzato senza alterare in alcun modo la sezione idraulica dell'impluvio coinvolto e senza pregiudicare la stabilità delle opere sovrastanti; inoltre il franco minimo rispetto al fondo del predetto impluvio venga valutato sulla base di adeguati approfondimenti idraulici in relazione alla capacità erosiva della piena bicentenaria, e comunque non sia inferiore a quanto previsto negli elaborati di progetto;
2. nelle aree tutelate ai sensi degli artt. 6 e 10 delle N.T.A. del P.A.I. il riempimento della trincea venga

effettuato con materiali e metodi che conferiscano allo stesso adeguata resistenza all'azione erosiva della piena bicentenaria;

3. le eventuali opere provvisorie, necessarie all'esecuzione dei lavori, siano compatibili con il libero deflusso delle acque;

4. le operazioni di scavo e rinterro non modifichino il libero deflusso delle acque superficiali e non alterino il regime delle eventuali falde idriche superficiali;

5. durante le fasi di cantiere e durante l'esercizio delle opere si eviti ogni infiltrazione, ristagno o scorrimento d'acqua all'interno degli scavi;

6. per lo stoccaggio, ancorché temporaneo, dei materiali di cantiere e di risulta siano individuate aree non interessate dai vincoli del PAI;

7. siano garantite condizioni adeguate di sicurezza durante la permanenza di cantieri mobili, in modo che i lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un significativo aumento del livello di pericolosità;

8. sia garantito il ruscellamento diffuso delle acque ove queste siano intercettate dalle opere previste.

- ASL FG - nota prot. n. 00000114 del 29.09.2010 - esprime parere preventivo favorevole, in linea igienico-sanitaria, a condizione che:

- Siano previsti dei pozzetti di raccolta per l'eventuale versamento di liquidi e di oli;

- Vengano assicurate le fasce di rispetto dagli elettrodotti per gli edifici destinati ad uso abitativo;

- Si rispettino norme e tutele in materia di inquinamento e di impatto ambientale.

- ARPA Puglia - Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente - Dipartimento Provinciale di Foggia - nota prot. n. 58065 del 02.12.2010 - esaminata la documentazione integrativa depositata in data 19.11.2010 - esprime, per quanto di competenza, parere favorevole alla realizzazione dell'impianto di che trattasi a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

- Qualora non si ritenga utile optare per una recinzione naturale (siepe), la recinzione sia priva di cordoli in c.a. e realizzata mediante montanti infissi nel terreno. Deve essere escluso l'utilizzo di materiale cementizio per livellamento e stabilizzazione di aree al servizio degli impianti;

- La pulizia dei pannelli venga effettuata utilizzando mezzi e detergenti ecocompatibili;

- Dopo le operazioni di montaggio, il terreno sia riportato alla sua naturalità permettendo l'assorbimento delle acque piovane ed il naturale deflusso delle stesse;

- Il gestore effettui l'eventuale diserbo delle aree interessate all'insediamento senza l'utilizzo di diserbanti chimici.

- Enel Distribuzione S.p.A. - nota prot. n. 0525355 del 24.10.2008 - trasmette la STMG alla Società proponente che prevede l'allacciamento dell'impianto alla rete di Distribuzione MT con tensione nominale di 20 kV tramite costruzione di cabina di consegna, connessa alla linea MT Italconsere (DP60 08162) alimentata dalla CP Ortanova, nel tronco compreso tra i nodi DP604063408 e DP603010947 da ubicarsi nelle immediate vicinanze della linea stessa.

Tale soluzione prevede:

- Connessione in entra-esce dalla Linea MT Italconsere (DP60 08162), mediante costruzione di linea in cavo sotterraneo AL185mmq;

- Costruzione di una cabina di consegna.

Tale Soluzione di connessione viene accettata incondizionatamente dalla Società in data 07.11.2008 ed ottiene da Enel Distribuzione S.p.A. la validazione in data 03.10.2009.

- Con dichiarazione del 22.02.2011 (Prot. AOO_159 del 24.02.2011 - n. 2367) - resa ai sensi del DPR 445 del 28.12.2000 - la Società Energy Sun Company S.r.l. in persona del suo Amministratore Unico dichiarava "di aver presentato il progetto definitivo all'Acquedotto Pugliese in data 31.08.2010 e di non aver avuto risposta"; nonché "non ci sono interferenze tra l'impianto fotovoltaico e le condotte dell'Acquedotto Pugliese".

In ordine, invece, alla procedura di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, si significa

quanto segue:

PREMESSO che:

- La Società ha presentato istanza di Autorizzazione Unica in data 21.03.2009, acquisita agli atti dello Scrivente Servizio in data 01.04.2009 prot. n. 0003314, per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica della potenza elettrica di 2 MW;

VISTO:

- l'art. 5, comma 1, "Disposizioni in materia di verifiche ambientali" della L.R. 31/2008" che così testualmente recita:

"La lettera B.2.g/5.bis) dell'elenco B.2 dell'allegato B della L.R. 12.04.2001 n. 11 (Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale), come aggiunta dall'art. 10, c. 1, lettera c), della L.R. 03.08.2007, n. 25, è sostituita dalla seguente:

"B.2.G/5-bis) impianti industriali per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda, diversi da quelli di cui alle lettere B.2.g, B.2.g/3 e B.2.g/4, con potenza elettrica nominale uguale o superiore a 10 MWe";

VISTA:

- la nota prot. n. 12219 del 05.08.2010 con la quale Regione Puglia - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - trasmetteva a tutte le Province interessate - ivi compresa la Provincia di Taranto - precisazioni in ordine alla verifica di assoggettabilità a VIA degli impianti fotovoltaici nell'ambito della procedura di Autorizzazione Unica ai sensi del D. Lgs. 387/2003.

VISTO, altresì:

- l'art. 1, comma 1, della L.R. del 18.10.2010 n. 13;

- l'art. 1, comma 2, della L.R. del 18.10.2010 n. 13;

il progetto in argomento, della potenza elettrica inferiore a 10 MWe, alla luce di quanto sopra riportato, non risulta essere sottoposto alla procedura di assoggettabilità a VIA.

RILEVATO che:

- l'Amministratore Unico della Società Energy Sun Company S.r.l. ha rilasciato in data 22.02.2011 (Prot. AOO_159 del 24.02.2011 n. 2367) dichiarazione - resa ai sensi del DPR 445/2000 del 28.12.2000 - circa la disponibilità delle aree su cui sorgerà l'impianto fotovoltaico;

- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. AOO_159 del 05.01.2011 n. 0000102 - comunicava di aver concluso il procedimento positivamente ed inoltre in data 14 gennaio 2011 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia, la Società Energy Sun Company S.r.l. ed il Comune di Orta Nova (FG), l'Atto di Impegno e la Convenzione di cui alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007;

- l'istanza in oggetto, i cui pareri sono stati tutti acquisiti antecedentemente alla D.G.R. n. 3029 del 30.12.2010, non rientra nel campo di applicazione del R.R. n. 24 del 30.12.2010 e della D.G.R. n. 3029 del 30.12.2010."

- in aggiunta a quanto sopra esposto, essendo trascorsi i 180 giorni previsti dal D. Lgs. 387/03, l'art. 14 ter comma 7 della L. 241/1990 dispone che "si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale. Esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione", ed in ogni caso, alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella Conferenza di servizi, con nota prot. n. 102 del 05 gennaio 2011 il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo ha comunicato agli Enti la chiusura della Conferenza.

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003 nel procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica sono ricomprese anche le opere di connessione alla rete e le infrastrutture necessarie all'esercizio dell'impianto;
- ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi Enti, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:
 - un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 2 MW, ubicato nel Comune di Orta Nova (FG) - località "Grassano delle Fosse";
 - e delle seguenti opere connesse:
 - Connessione in entra-esca dalla Linea MT Italconserve (DP60 08162), mediante costruzione di linea in cavo sotterraneo AL185mmq;
 - Costruzione di una cabina di consegna.
- in data 14 gennaio 2011 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia, il Comune di Orta Nova (FG) e la Società Energy Sun Company S.r.l. l'Atto di Impegno e la Convenzione di cui alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007;
- l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 20 gennaio 2011 ha provveduto alla registrazione dell'Atto di Impegno al repertorio n. 12249 e della Convenzione al repertorio n. 12250;
- come risulta dalla relazione istruttoria rep. n. 64 dell'1 Marzo 2011 agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento;

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 2 MW, come innanzi descritto, ed ubicato nel Comune di Orta Nova (FG) - località "Grassano delle Fosse".

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;

Visto il R.R. n. 24 del 30.12.2010;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 3029 del 30.12.2010;

DETERMINA

Art. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse.

Art. 2)

ai sensi del comma 6 bis e del comma 9 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Società Energy Sun Company S.r.l. con sede legale in Foggia, via Zuretti n. 11, P. IVA e C.F. 02304920693 - dell'Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 e 4-bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la costruzione ed esercizio di:

- un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 2 MW, ubicato nel Comune di Orta Nova (FG) - località "Grassano delle Fosse";
e delle seguenti opere connesse:
- Connessione in entra-escei dalla Linea MT Italconserve (DP60 08162), mediante costruzione di linea in cavo sotterraneo AL185mmq;
- Costruzione di una cabina di consegna.

Art. 3)

La presente autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 ter della 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, e sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

Art. 4)

La Società ENERGY SUN COMPANY S.r.l. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita "Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati".

Art. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

3 durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori più altri nove anni dalla prima scadenza;

3 durata illimitata, per le opere a carico della Società distributrice dell'energia.

Art. 6)

Di dichiarare di pubblica utilità, l'impianto fotovoltaico, ai sensi del comma 4-bis dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.10.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate col presente decreto.

Art. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, entro centottanta giorni dall'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione:

a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;

b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;

c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07;

d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 5,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Art. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione, quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori, salvo proroghe per casi di forza maggiore da richiedersi almeno quindici giorni prima della scadenza. Il collaudo deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto.

Art. 9)

A norma dell'art. 27 comma 1 del T.U. 380/2001 è demandato al Comune il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento. La Regione Puglia - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

Art. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati altresì:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ai sensi dell'art. 2.3.6 comma 3 dell'allegato "A" alla Delibera di Giunta Regionale n. 35/2007;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del campo fotovoltaico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del campo fotovoltaico;
- a prevedere l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R n. 380/2001, D.Lgs. n. 494/96, ecc.);
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti di cui al precedente art. 6, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto d'Impegno.

Art. 11)

Di notificare, a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, la presente determinazione unitamente al progetto vidimato alla Società istante e al Comune di Orta Nova (FG).

Art. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 21 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio
Davide F. Pellegrino
